

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) ESA SRL

2025 - 2027

INDICE

PARTE PRIMA: IL PTPCT DI ESA SRL

- 1- **PREMESSA: IL PNA ed IL PTPCT**
(Segue) PARTE GENERALE
(Segue) PARTE SPECIALE
- 2- **ACRONIMI E DEFINIZIONI**
- 3- **OBIETTIVI DEL PTPCT**
- 4- **CONTESTO INTERNO**
- 5- **CONTESTO ESTERNO**
- 6- **CONTROLLI**
- 7- **DISCIPLINA**
- 8- **APPROVAZIONE**

**

PARTE SECONDA: LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 9- **PROCESSO ANTICORRUZIONE**
- 10- **OBIETTIVI**
- 11- **CICLICITÀ**
- 12- **PIANIFICAZIONE**

- 13- ATTUAZIONE
- 14- CONTROLLO
- 15- ESAME
- 16- COMPITI / RESPONSABILITÀ / VIGILANZA
- 17- INTEGRAZIONE CON GLI ALTRI PROCESSI
- 18- REVISIONI PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE
- 19- ANALISI DEI RISCHI
- 20- DEFINIZIONE DEI RISCHI
- 21- COLLOCAZIONE E VALUTAZIONE
- 22- SCALA DEI RISCHI
- 23- TABELLE
- 24- RIMEDI
- 25- PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE
- 26- PUBBLICITA'
- 27- TIPOLOGIE
- 28- MODALITA'
- 29- ELENCO E DESCRIZIONE DEI RIMEDI APPLICABILI
- 30- MISURE SPECIFICHE:FORMAZIONE
 - (Segue) CONFLITTO DI INTERESSI
 - (Segue) INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI
 - (Segue) PATOUFLAGE
 - (Segue) WHISTLEBLOWING

**

PARTE TERZA: IL PROCESSO TRASPARENZA

- 31- TRASPARENZA
- 32- ACCESSO CIVICO SEMPLICE, GENERALIZZATO E DOCUMENTALE

PARTE PRIMA: IL PTPCT DI ESA SRL

1- PREMESSA: IL PNA ED IL PTPCT

Con Delibera del 24 gennaio 2024, l'Autorità ha approvato il PNA 2024-2026, atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della l. n.190/2012, fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

La sua *mission* istituzionale si individua nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e degli incarichi, settori particolarmente esposti a forme di illegalità e di mala gestione. Compito dell'Autorità è orientare le scelte ed i comportamenti delle Pubbliche amministrazioni per renderle conformi al dettato normativo e alla strategia globale di prevenzione della corruzione non solo esplicitando l'attività di vigilanza, ma anche operando interventi di tipo consultivo e regolatorio.

Il PNA 2024-2026 si colloca in una fase storica complessa: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria per esigenze di celerità, dall'altra, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, nel contempo salvaguardando le esigenze di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative.

L'obiettivo è quello di protezione del valore pubblico, inteso come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, nel contempo di generare valore pubblico al fine di produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Paese.

Giova ricordare che i fenomeni corruttivi oggetto delle misure preventive e di contrasto contenute nella legge n.190/2012 e nei suoi decreti attuativi non fanno esclusivo riferimento alla nozione di corruzione contenuta nel codice penale, ma si riferiscono ad un'accezione di fattispecie assai più ampie. In tal senso, la nozione di corruzione assunta dalle norme del "pacchetto" anticorruzione, sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") e i reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva", ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un **malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite**, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale della Società nella definizione della strategia di prevenzione al suo interno. Esso è un documento di natura programmatica che riporta tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle individuate sulla base delle caratteristiche proprie della Società. La legge ha attribuito all'ANAC compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa.

Eco Servizi Appennino S.r.l. di seguito denominata ESA S.r.l sussistendo le condizioni

previste dal D. Lgs. 36/2023, rientra nella categoria delle “società *in house*” come definita dal D. Lgs. n. 175/2016, all’art. 2, co. 1, lett. o) e precisamente: “*le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’art. 16, comma 3*”.

Come chiaramente indicato dalla delibera ANAC delibera 1134/2017, essa rientra tra i soggetti sottoposti alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2025- 2027 (di seguito PTPCT) aggiorna il precedente Piano triennale 2024-2026 e si muove per assicurare un costante e progressivo sviluppo di strategie volte alla prevenzione amministrativa della corruzione in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012 n.190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione*”.

In particolare, nella redazione del documento si è tenuto conto:

- delle recenti rilevanti modifiche legislative intervenute in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, quali:

- L. 228/2012;
- L. 98/2013;
- L. 114/2014;
- L. 69/2015;
- D. Lgs. 10/2016;
- D. Lgs. 50/2016;
- D. Lgs. 97/2016;
- D. Lgs. 56/2017
- Legge 55/2019;
- Legge 108/2021;
- D.Lgs 36/2023;
- D.Lgs 24/2023

Nonché dei provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con specifico riferimento alle delibere:

- n. 951/2017 “*Linee Guida 7, per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016*”.
- n. 1134/2017 “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”.
- n. 859/2019 “*Configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini dell’avvio del procedimento di vigilanza per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013*”.
- n. 1064/2019 “*Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019*”.
- PNA 2024-2026

Nel momento in cui si redige il presente aggiornamento l’A.N.AC non ha ancora provveduto alla pubblicazione dell’aggiornamento del PNA 2024-2026;

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), è finalizzato a **rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.**

L'Autorità ha predisposto il nuovo Pna alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il Pnrr e della disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (Piao), considerando le ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza (che, in relazione alla tipologia di amministrazioni e enti sono tenuti ad adottare il Piao, il PTPCT, o integrazioni del MOG 231). Il Pna è articolato in **due Parti.**

**

(segue) Parte Generale.

La parte generale contiene **indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.** Si è qui intervenuti con orientamenti finalizzati a **supportare i RPCT** nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO.

Posto che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono strumento per la creazione e a protezione del valore pubblico, si è inteso fornire indicazioni per raccordare e coordinare tra loro i diversi strumenti di programmazione oggi confluiti nel PIAO, focalizzando l'attenzione su alcuni specifici profili di integrazione.

Anche **le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo** che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 sono da intendersi come strumenti di creazione di valore pubblico. Tali presidi, **al pari di quelli anticorruzione, sono volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali soprattutto nell'impiego fondi del PNRR. Per questo, in più parti del PNA, sono stati evidenziati i raccordi necessari che è opportuno sussistano fra anticorruzione e antiriciclaggio.**

Inoltre, con riferimento alla mappatura dei processi, ad esempio, si è indicato, anche in una logica di semplificazione ed efficacia, **su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare misure di prevenzione della corruzione (innanzitutto quelli in cui sono gestite risorse PNRR e fondi strutturali e quelli collegati a obiettivi di performance);** si è posto l'accento sulla necessità di **concentrarsi sulla qualità delle misure anticorruzione programmate piuttosto che sulla quantità,** considerato che in taluni casi

tali misure sono ridondanti; sono state **fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio su quanto programmato**, necessario per assicurare effettività alla strategia anticorruzione delle singole amministrazioni; si è inteso valorizzare il coordinamento fra i RPCT e chi all'interno delle amministrazioni gestisce e controlla le tante risorse del PNRR al fine di prevenire rischi corruttivi.

Indicazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti- Sono state altresì introdotte semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti.

La principale è **la conferma, dopo la prima adozione, per le successive due annualità, del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in vigore**, salvo circostanze sopravvenute che impongano una revisione della programmazione. Queste indicazioni si aggiungono e integrano quelle che fino ad oggi ANAC ha rivolto ai piccoli comuni e agli ordini professionali. Per queste amministrazioni sono state previste **misure per rafforzare il monitoraggio, sia in termini di periodicità dello stesso che di campionamento degli obblighi di pubblicazione di cui monitorare la corretta attuazione**. Tempistiche e contenuti ad hoc dell'attività di monitoraggio sono stati graduati poi in relazione a 3 soglie dimensionali (da 1 a 15, da 16 a 30 e da 31 a 49 dipendenti).

Con comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 L'Anac ricorda alle pubbliche amministrazioni tenute all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti di programmazione, nell'ambito dello stesso PIAO, va predisposta anche la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Indicazioni al riguardo sono contenute nella delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del PNA 2022.

Rimane fermo che il termine per l'adozione del PIAO 2025-2027 è il prossimo 31 gennaio, in conformità a quanto previsto dal legislatore.

E' tuttavia opportuno evidenziare che, per i soli enti locali, il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 15 aprile 2025, a seguito del differimento al 15 marzo 2025 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 disposto dal decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023.

Per le amministrazioni e gli enti tenuti all'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – PTPCT, all'adozione di un documento che tiene luogo dello stesso o all'integrazione del modello 231, il termine resta fissato al 31 gennaio 2025, secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012 (articolo 1, comma 8).

Si segnala, infine, che nel PNA 2022 è stata introdotta un'importante semplificazione per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti.

Dopo la prima adozione, infatti è possibile confermare nel triennio, con apposito atto motivato dell'organo di indirizzo, lo strumento programmatico adottato nell'anno precedente (Sezione anticorruzione del PIAO, PTPCT, documento che tiene luogo dello stesso o misure integrative del MOG 231).

Si rammenta che ciò è possibile ove, nell'anno precedente:

- a) non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- b) non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- c) non siano stati modificati gli obiettivi strategici;
- d) per chi è tenuto ad adottare il PIAO, non siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo

significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Divieto di pantouflage- Alla luce dell'interesse dell'Autorità a potenziare le misure in materia, è stato svolto un **approfondimento sul divieto di pantouflage**, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva, di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001. Indicazioni hanno riguardato **l'ambito soggettivo di applicazione, l'esercizio del potere autoritativo e negoziale da parte del dipendente pubblico e i soggetti privati destinatari di tali poteri**. Sono stati, inoltre, ricordati i **poteri di accertamento, vigilanza e sanzionatori di ANAC** stabiliti dal Consiglio di Stato nella sentenza, sez. V, n. 7411 del 29.10.2019. Sono state anche **suggerite possibili misure da inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO per garantire il rispetto delle disposizioni ed è stato proposto un modello operativo per la verifica di eventuali violazioni improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure**.

Altri aspetti sostanziali - ad eccezione di quelli strettamente connessi alla definizione di suddette misure e strumenti che quindi sono stati affrontati nel PNA - e procedurali della disciplina saranno oggetto di successive Linee Guida e/o atti che l'Autorità intende adottare.

**

(Segue) - Parte speciale

La parte speciale, così come aggiornata, si concentra sui contratti pubblici, ambito in cui non solo l'Autorità riveste un ruolo di primario rilievo e a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. **L'Autorità ha offerto alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili** e al contempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, prope-deutiche a eventi corruttivi.

Particolare attenzione è data nella parte speciale anche alla **disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici** (art. 16 d.lgs. 36/2013), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze. Oltre ai chiarimenti sull'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni, sono state **fornite misure concrete da adottare nella programmazione anticorruzione in materia di contratti ed elaborato un esempio di modello di dichiarazione per individuare anticipatamente possibili ipotesi di conflitto di interessi**.

La stessa normativa europea emanata per l'attuazione del PNRR assegna un particolare valore alla prevenzione dei conflitti di interesse, anche alla luce dell'obbligo di cui all'art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021 di **fornire alla Commissione i dati del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o dell'appaltatore**. A riguardo da tempo **ANAC ha chiesto al Parlamento di introdurre l'obbligo della dichiarazione del titolare effettivo delle società che partecipano alle gare per gli appalti**. In questa prospettiva - come di recente ricordato dal Presidente Busia - la Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP di ANAC può raccogliere e tenere aggiornato, a carico degli operatori economici, il dato sui titolari effettivi. Nel PNA sono richiamate le norme in materia di contrasto al riciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007, per la individuazione del "titolare effettivo".

La parte speciale ha riguardato anche **la disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici**. Un apposito allegato contiene una **ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente»**, sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alle delibere ANAC n.ri 1310/2016 e 1134/2017.

L'Allegato elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare. Ciò al fine di rendere più chiari anche per lettori esterni all'amministrazione interessati a conoscere lo svolgimento dell'intera procedura che riguarda ogni singolo contratto.

La parte speciale, da ultimo, contiene **un approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR**.

Sia nella parte generale del PNA che in quella speciale l'Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni, ai RPCT e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione. Da qui anche la predisposizione di specifici allegati (n. 11) che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni.

**

2- ACRONIMI e DEFINIZIONI.

- Anticorruzione: attività di prevenzione e contrasto della corruzione.
- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;
- CS - Collegio Sindacale;
- DPO - Responsabile della Protezione dei Dati Personali;
- MOG - Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- PNA - Piano Nazionale Anticorruzione;
- PTPCT - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- RPCT - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3- OBIETTIVI

ESA S.r.l., con questo documento, adotta come propri le indicazioni suggerite dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, come riportato dalla delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, dal Piano 2022 nonché dal PNA 2024-2026 tese a sviluppare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Si precisa che in questo documento, con il termine "Corruzione", si ricomprendono i comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di)

una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli, ma anche le più generali "condotte di natura corruttiva" ovvero tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale (Delibera ANAC 215/2019). In particolare, in considerazione del controllo pubblico dell'Ente locale, le attività di prevenzione e contrasto poste in essere da questo documento mirano non solo a soddisfare i fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione, ma anche a prevenire fenomeni di "cattiva amministrazione".

Coerentemente ai recenti orientamenti, al fine di semplificare il processo, ottimizzare le risorse e migliorare l'efficacia e l'efficienza delle misure tecnico-organizzative per assicurarsi la compliance alla normativa, si mantiene l'impostazione di un unico documento, denominato "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)".

Si precisa:

- che la società per l'anno 2025 sta valutando l'opportunità di dotarsi di un MOG ex Legge 231/2001;
- In particolare, il MOG si riferisce principalmente al D. Lgs. 231/2001 che ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. Il PTPCT, invece, si riferisce alla Legge 190/2012 che è volta, invece, a prevenire reati commessi in danno della società, tenendo conto altresì dell'accezione ampia di corruzione di seguito richiamata.

4- CONTESTO INTERNO

ESA S.r.l. è una società a responsabilità limitata i cui Organi sociali sono l'Assemblea dei Soci e l'Amministratore unico.

Essi sono coadiuvati da un revisore legale dei conti (con funzioni di controllo preventivo di legittimità degli atti e della contabilità).

Si precisa che la Esa S.p.a si è trasformata in Esa S.r.l. con decorrenza 21.07.2023 a seguito di iscrizione nel registro delle imprese di Perugia dell'atto relativo del 06.07.2023 Notaio Salvatore Napolitano reg.ne n.15310 srie 1T del 14.07.2023.

Pertanto a seguito della trasformazione societaria sopra citata è stato abrogato il Collegio Sindacale.

L'assemblea dei soci è composta dal Sindaco del Comune di Gualdo Tadino che possiede il 100% delle azioni, o da suo delegato.

Il Consiglio di Amministrazione non è previsto. La società è amministrata da un Amministratore Unico che dura in carica per il periodo stabilito alla nomina. Scade in concomitanza con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato; è rieleggibile a norma dell'art. 2383 c.c..

ESA S.r.l. è una realtà economica umbra in house radicata nel territorio del comune di Gualdo Tadino che svolge principalmente il servizio di igiene urbana ed altri servizi minori (canile, palestre pubbliche, archivi, farmacie).

Entro il termine di approvazione del Bilancio di esercizio 2024 si procederà alla verifica della permanenza dei requisiti per l'in house providing così come individuati dall'art. 16 D.lgs 175/2016.

A seguito della revisione straordinaria delle società partecipate, ex art. 24 D. Lgs. 175/2016 non vi sono stati provvedimenti dell'Ente locale controllante che hanno interessato ESA srl

5- CONTESTO ESTERNO

In riferimento all'analisi del contesto esterno non si può non dare immediata evidenza alla particolare congiuntura storica. Le tensioni geopolitiche - legate sia al conflitto in Ucraina sia alla guerra tra Israele e Palestina - generano forte incertezza circa le prospettive di crescita. "Per i prossimi mesi permane la fase di debolezza dell'economia italiana"; è quanto detto dal presidente facente funzione dell'Istat Francesco Maria Chelli in audizione sulla NadeF (Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza) che precisa: *"al netto dell'andamento dei fattori "esogeni" internazionali, elementi di freno alla crescita sono legati anche a condizioni di accesso al credito più rigide per famiglie e imprese e al lento recupero del potere d'acquisto delle famiglie"*. In tale contesto le scelte di politica economica ed energetica possono rendere il nostro Paese dipendente, vulnerabile e, in qualche modo, ricattabile. Dunque, l'integrità dei processi decisionali deve essere salvaguardata ad ogni costo e, in questo ambito, la trasparenza delle relazioni è uno strumento decisivo, sia a livello nazionale che a livello della Commissione europea e delle altre istituzioni internazionali. La situazione di "emergenza" innescata dall'ultimo conflitto rischia di far esplodere ancora una volta la problematica relativa all'energia, come accaduto per la guerra della Russia in Ucraina, per l'approvvigionamento di gas e petrolio. Questo, chiaramente, si potrebbe ripercuotere sulle singole società, enti o pubbliche amministrazioni, che devono approvvigionarsi della materia energetica e devono sempre tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure ed istruzioni operative societarie, dirette a disciplinare i rapporti con i fornitori per l'approvvigionamento.

"La trasparenza è l'antidoto naturale al malaffare, previene l'insorgere di cattivi comportamenti della Pubblica Amministrazione. Ecco perché è fondamentale l'accesso a tutti i dati, in maniera semplice e aperta, da parte dei cittadini. Attraverso la trasparenza delle informazioni, la partecipazione al bene comune diventa virtuoso controllo sociale, consentendo di rendere la spesa pubblica accessibile e verificabile da tutti". E poi "La trasparenza intesa come partecipazione è essenziale in un piano quale il PNRR, che coinvolge tutte le istituzioni nazionali e territoriali, unite nella costruzione del futuro del Paese. Rendere noti i dati non è solo un mezzo per consentire il confronto da parte dei cittadini, ma offre uno strumento per il governo condiviso di questo piano e quindi un aiuto per realizzarlo al meglio".

Così dice il Presidente di ANAC, Giuseppe Busia, in occasione della pubblicazione sul sito ANAC dei dati sugli appalti finanziati con le risorse PNRR e del PNC a ottobre 2023. *"ANAC - aggiunge il Presidente Busia - offre questo servizio in più ai cittadini, alla pubblica opinione, alle stesse amministrazioni e operatori economici, per tracciare ogni appalto riguardante fondi del PNRR, verificare il rispetto delle quote rosa e della presenza dei giovani, la ricaduta sul proprio territorio, le stazioni appaltanti più operative, i valori di aggiudicazione. La sfida della trasparenza è innanzitutto culturale. Deve diventare un comportamento diffuso che coinvolge tutti, i cittadini in primis, nella responsabilità di verificare l'azione della Pubblica amministrazione"*.

Citando la premessa al PNA 2022: *"Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per*

esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'Auto-rità, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative."

Non si può dimenticare, inoltre, che affrontare l'emergenza Covid ha significato, come noto, da parte del legislatore mettere in campo strumenti del tutto inediti per far fronte alla crisi in corso. Sono stati emanati provvedimenti straordinari per il sostegno dell'economia, sono state previste numerose norme derogatorie al Codice dei Contratti Pubblici per imprimere una accelerazione nelle procedure di affidamento e favorire gli investimenti e la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

Nell'emergenza tutte le società, sia pubbliche che private, hanno dovuto reagire velocemente per garantire continuità dei servizi e rispondere alle necessità della pandemia, che ha rappresentato anche un elemento di accelerazione della trasformazione tecnologica e organizzativa e le società sono riuscite a ripartire grazie all'uso di ingenti risorse messe a disposizione dall'Europa con gli strumenti di finanziamento del "Recovery Fund".

Questi sono tutti elementi che in un unico quadro costituiscono, indubbiamente, terreno fertile per condotte corruttive e di *mala gestio*.

In occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione, che si è celebrata il 9 dicembre 2022, il Presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha efficacemente evidenziato l'aumento dei rischi a fronte di evidenti opportunità di crescita per il nostro paese: *"L'Italia ha già ricevuto 67 miliardi dalla Ue in erogazioni per il PNRR, e ne riceverà altri 53 miliardi entro la fine del 2023, se rispetteremo tutti i parametri. Sono cifre enormi, che ingolosiscono la malavita, anche organizzata. Il rischio di corruzione e di infiltrazioni criminose in Italia diventa per questo più elevato. Dobbiamo quindi intensificare la lotta alla corruzione"*.

E ancora: *"Servono controlli adeguati sugli appalti del PNRR. Anche noi vogliamo velocità e semplificazione, ma con modi e forme che non vadano a scapito di legalità e prevenzione della corruzione. La Commissione europea pone particolare attenzione su quanto stiamo facendo, e si aspetta che l'Italia spenda bene quei soldi"*.

"Anche prescindendo dall'aumento dei costi di energia e materie prime, conseguente sia all'invasione dell'Ucraina, sia al conflitto in Israele il fatto che il PNRR concentri numerosissimi investimenti in uno spazio temporale relativamente breve, quale quello che ci separa dal 2026, crea una competizione per reperire materiali, attrezzature e gli stessi operai, facendo lievitare i costi. Lo abbiamo evidenziato fin da quando tali regole erano in discussione, inutilmente. Ora ne vediamo le conseguenze, aggravate dall'emergenza bellica."

Sul punto, è interessante seguire gli ultimi dati sulla percezione della corruzione pubblicati da Transparency International il 31.1.2023 e relativi all'anno 2022. L'Indice di Percezione della Corruzione (CPI), elaborato annualmente da Transparency International, classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del *business*. Esso colloca l'Italia al 41° posto, con un punteggio di 56; dopo il balzo in avanti di 10 posizioni nel CPI 2021, l'Italia conferma il punteggio dello scorso anno e guadagna una posizione nella classifica globale dei 180 Paesi oggetto della misurazione. Il Report CPI 2022 mette in evidenza la forte correlazione tra corruzione, conflitti e sicurezza. La corruzione erode le risorse per il benessere comune, genera tensioni sociali, riduce la fiducia nei governi, crea terreno fertile per attività criminali, in definitiva minaccia la stabilità politica, sociale ed economica di un Paese. L'Italia è tra i paesi che hanno registrato maggiori progressi dal 2012 al 2022, nonostante resti ancora sotto la media

del punteggio europeo. Il CPI 2022 conferma, infatti, l'Italia al 17° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.


“Il punteggio ed il conseguente posizionamento del nostro Paese confermano l'Italia nel gruppo dei paesi europei in ascesa sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Un risultato frutto dell'applicazione delle misure normative in tema di prevenzione della corruzione adottate nell'ultimo decennio e dell'attenzione che su di essa ha riversato il decisore politico.” - ha commentato Iole Anna Savini, la Presidente di Transparency International Italia – “Il decisore politico dovrà mettere al centro della sua agenda i temi della trasparenza e della lotta alla corruzione: rafforzare i controlli, scongiurare i conflitti di interesse, promuovere la trasparenza definendo regole adeguate per il bilanciamento tra il diritto all'informazione e la sensibilità dei dati, regolare le attività di lobbying.” - conclude la Presidente. Se questo è il quadro generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica situazione della Regione Puglia, territorio di riferimento in cui opera AQP.

La ESA Srl opera come subaffidatario di Sogepu S.p.a. per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Gualdo Tadino.

Secondo lo studio “Criminalità e sicurezza in Umbria” condotto dall'Università di Perugia nell'area geografica in cui opera ESA srl i reati interessati da questo PTPCT sono marginali e comunque in calo rispetto agli anni precedenti.

Questo dato è peraltro confermato dal documento “La corruzione in Italia 2016-2019” prodotto dall'ANAC.

Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019



Peraltro, secondo quest'ultimo studio, a livello nazionale, la corruzione si manifesta prevalentemente nel campo degli appalti pubblici (74%) e in particolare nei settori dei lavori pubblici (61%) e dei rifiuti (22%).

La combinazione di questi dati porta a ritenere che la vulnerabilità di ESA srl per i rischi

in esame, determinata dall'ambiente in cui opera, non sia particolarmente elevata.

6- CONTROLLI

Il controllo è elemento essenziale del PTPCT e del MOG, le funzioni all'uopo dedicate sono esercitate secondo livelli crescenti a partire dal piano operativo (livello 1) sino al piano strategico (livello 3).

Il Comune di Gualdo Tadino esercita la vigilanza sulla società per ogni suo livello. E' titolare inoltre del controllo analogo trattandosi di società in house che può esplicarsi su tutte le operazioni della Società.

L'Amministratore unico occupa il vertice, esso è la funzione ultima di controllo; oggetto del controllo è il rispetto delle direttive dell'Ente locale proprietario della società.

Il Responsabile della trasparenza e il Responsabile tecnico sono il punto di scambio delle informazioni tra il vertice e la base operativa.

Nel All.3, § 2., l'Anac ha fornito i principi generali di indirizzo sulla figura del RPCT, validi per tutte le amministrazioni/enti pubblici/enti di diritto privato, dedicando poi il § 4 sulla figura del RPCT nelle società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati.

Si rinvia pertanto a quanto definito nell'Allegato 3 al PNA 2022.

In linea con le indicazioni dettate dall'Autorità nell'Allegato 3, si precisa:

1. **nell'ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, del RPCT** quest'ultimo si astiene dall'attività, segnalando l'eventuale conflitto all'Amministratore Unico, indicando il possibile sostituto (di regola il responsabile della struttura di supporto);
2. **nell'ipotesi di segnalazioni che le segnalazioni di *whistleblowing* riguardino la condotta tenuta dal RPCT**, compete all' Amministratore unico sostituirlo nella gestione e nell'analisi della segnalazione.

Nell'eventualità di un **periodo di assenza temporanea** del RPCT, le funzioni saranno prese in carico dal responsabile della struttura di supporto. Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria ***vacatio del ruolo*** di RPCT è compito **dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile**, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

RPCT e responsabile Tecnico si occupano di tradurre le direttive nella gestione dell'Ente.

Oggetto del controllo è il rispetto delle procedure e della corretta esecuzione dei compiti assegnati.

La governance della Società assicura che le funzioni di vigilanza, nei loro diversi livelli, competenze e poteri, siano dotate di adeguata autonomia ed autorità al fine di svolgere i propri compiti con la massima obiettività possibile; ad esse devono essere garantite adeguate risorse rispetto ai compiti affidati.

Pare opportuno rammentare che la natura di società *in house* propria di ESA srl. pone, accanto alle forme di controllo civilistiche sopra richiamate, anche, come detto, la forma amministrativa del controllo analogo.

È necessario ai fini di una logica di semplificazione oltre che di efficace attuazione, che sia assicurato il coordinamento tra le funzioni del Responsabile della corruzione e della trasparenza e degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile.

7- DISCIPLINA

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Piano, nonché delle azioni in esso previste, costituisce grave inadempimento e cattiva diligenza.

8- APPROVAZIONE

Il PTPCT è adottato annualmente dall'Amministratore Unico su proposta del RPCT. Pur avendo durata triennale il PTPCT è comunque adottato indicativamente ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della L. 190/2012.

**

PARTE SECONDA: PREVENZIONE CORRUZIONE

9- PROCESSO ANTICORRUZIONE

Per "Processo Anticorruzione" si intende il complesso di attività e risorse tra loro organizzate al fine di prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi, intesi nella ampia e generale accezione convenuta in questo documento, garantendo, allo stesso tempo, il rispetto da parte dell'Ente delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni dell'ANAC.

10- OBIETTIVI

La normativa anticorruzione sancisce l'obbligo per la società di prevedere tra gli obiettivi strategici anche quelli volti a contrastare la corruzione, in una logica di partecipazione attiva e di responsabilizzazione dell'intera struttura aziendale.

L'Organo amministrativo, con il Piano 2024-2026, ferma restando l'importanza riconosciuta all'innalzamento del livello qualitativo del complessivo sistema a presidio della prevenzione della corruzione, considera come strategici il perseguimento dei seguenti obiettivi di anticorruzione e di trasparenza:

- il potenziamento del percorso virtuoso, già attivo, dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- il continuo aggiornamento delle procedure aziendali, adeguandole alle novità normative e alle variazioni organizzative, in una logica di trasparenza dei processi, responsabilizzazione e segregazione delle funzioni, tanto al fine di garantire il miglior presidio non solo anticorruzione, ma anche in ambito 231;
- il continuo miglioramento dei processi aziendali di pianificazione, programmazione e standardizzazione delle modalità di approvvigionamento, anche mediante l'utilizzo di soluzioni informatizzate;
- il rafforzamento delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici anche in considerazione della vigente normativa derogatoria e del nuovo Codice Appalti;
- il continuo miglioramento dei processi aziendali di controllo sull'esecuzione dei contratti di appalto, con attenzione al rispetto dei tempi, alla rotazione dei dipendenti con incarichi (in particolare RUP, DL, DEC) e al conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'impresa appaltatrice;

- il rafforzamento delle misure di prevenzione con riguardo alla selezione del personale;
- la tutela dell'immagine di imparzialità della Società nell'ipotesi di procedimenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione a carico di dirigenti/dipendenti.

11- CICLICITÀ

Questo processo è ciclico, di miglioramento continuo, sulla base del ciclo di Deming, esso è dunque condotto secondo le seguenti quattro fasi, il completamento dell'ultima riavvia la prima fase.

12- PIANIFICAZIONE

Questa fase prevede la pianificazione delle attività di rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, attraverso:

- l'esame degli obblighi normativi e convenzionali cui l'Ente è soggetto;
- la ricognizione dell'organizzazione dell'Ente;
- l'esame degli incidenti eventualmente accaduti nel periodo recente;
- l'analisi dei rischi connessi agli obblighi di rispetto;
- il programma di attuazione dei rimedi atti a ridurre i rischi.

13- ATTUAZIONE

Questa fase prevede la concreta attuazione dei rimedi secondo il programma sviluppato nella fase precedente. L'attuazione è monitorata al fine di assicurare il rispetto del programma.

14- CONTROLLO

Questa fase prevede la verifica del rispetto del programma di attuazione nonché la misurazione delle performance in termini di efficacia riguardo la riduzione dei rischi ed efficienza riguardo gli impatti sull'operatività dell'Ente e l'uso delle risorse allocate.

15- ESAME

Questa fase prevede l'analisi dei risultati della precedente attività di controllo al fine di ricavare le informazioni utili per riavviare il processo tendendo alla maggiore possibile riduzione dei rischi individuati.

16- COMPITI / RESPONSABILITÀ / VIGILANZA

Nel processo sono coinvolte almeno le seguenti figure/strutture:

- **Responsabile Anticorruzione:** ovvero la persona fisica, o organo, o struttura, cui sono affidati i compiti e la responsabilità di controllare il rispetto degli obblighi di legge in materia di anticorruzione nonché l'adeguatezza ed aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione (RPC);
- **Responsabile della Trasparenza:** ovvero la persona fisica, o organo, o struttura, cui sono affidati i compiti e la responsabilità di controllare il rispetto degli obblighi di legge in materia di trasparenza (RPT); qualora quest'ultimi due ruoli siano affidati al medesimo soggetto esso assume la denominazione di Responsabile

Anticorruzione e della Trasparenza (RPCT); al RPCT deve essere garantita la necessaria autonomia, indipendenza ed autorità al fine di garantirne l'obiettività nonché le risorse necessarie allo svolgimento dei propri compiti; il Responsabile Anticorruzione riferisce direttamente all'Amministratore unico, al Collegio Sindacale, alle Pubbliche Autorità di controllo;

- Amministratore Unico: è l'organo cui spettano la direzione e l'organizzazione (al livello più elevato) del processo, il coordinamento dell'integrazione dei processi, nonché il controllo (strategico);
- Revisore legale dei conti; assolve gli obblighi ad esso assegnati dalla legge;

17- INTEGRAZIONE CON GLI ALTRI PROCESSI

La prevenzione della corruzione non può limitarsi al processo ad essa dedicato, ma deve permeare tutti i processi della Società, con particolare riferimento a quelli che interessano le aree critiche.

A tal fine ciascuno dei Responsabili dei processi interessati dovrà, mediante il coordinamento organizzato dall'Amministratore unico, garantire che il proprio processo si svolga in coerenza e sintonia con il Processo Anticorruzione.

18- REVISIONI PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

Il PTPCT deve essere regolarmente aggiornato in modo che sia in linea sia alla normativa applicabile, sia alla realtà della Società, sia all'ambiente in cui la stessa opera.

Secondo le disposizioni di cui alla delibera ANAC 1064/2019, questa sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) ed è adottata annualmente, secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni. Ciò in quanto il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla L. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento.

19- ANALISI DEI RISCHI

Secondo la definizione dell'ISO 31000:2010 la gestione del rischio è il complesso di "attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione con riferimento al rischio", tali attività si basano sulla analisi del rischio, ovvero sul "processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione del livello di rischio".

Si tratta, dunque, di un'attività di stima del rischio, priva di giudizio; a tal fine si è proceduto ad assegnare valori agli elementi essenziali dello scenario di rischio: gli strumenti di trattamento, i dati, le attività compiute (descritte nei processi).

L'obiettività e la ripetibilità dell'analisi è garantita dalle scale metriche utilizzate.

Quale metodo d'analisi si è scelto quello combinato quantitativo/qualitativo tenendo conto del valore dei dati, degli asset e dei processi e la loro importanza nel contesto operativo dello stesso.

Quale approccio si è adottato quello misto basato su una analisi strutturata, di sufficiente dettaglio, tale da consentire, da un lato la visione globale dell'Ente, dall'altro una sufficiente discriminazione dei rischi, tenuto conto delle risorse a disposizione, dei tempi

e del mantenimento del processo.

20- DEFINIZIONE DEI RISCHI

Nel redigere la mappatura dei processi per il PTPCT 2025-2027, valutarne i relativi rischi e definire le misure, si è proceduto alla **fase di riesame del PTPCT 2024-2026**.

Durante la fase di riesame è stato verificato l'intero sistema, in tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura iniziale, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Per la definizione dei rischi ci si è basati sulle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con la Delibera 1064/2019.

TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE			
L.190/2012			
L.190/2012 Gestione delle risorse umane	Si tratta dei rischi connessi alla gestione delle risorse umane, in particolare legati alle assunzioni in genere (non solo a tempo indeterminato), alle progressioni economiche e/o di carriera, al conferimento di incarichi professionali. Rientrano in questa categoria i rischi legati alla incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interessi, cumuli di funzioni, <i>pantouflage</i> .	L.190/2012s.m.i. Allegato 3 Lett.A) al Piano Nazionale Anticorruzione	APPLICABILE
L.190/2012 Affidamento lavori, servizi forniture	Si tratta dei rischi connessi all'affidamento di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alla gestione dei bandi di gara, ai subappalti, varianti in corso d'opera, direzione e vigilanza, collaudi, pagamenti.	L.190/2012s.m.i. Allegato 3 Lett.B) al Piano Nazionale Anticorruzione	APPLICABILE
L.190/2012 Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si tratta dei rischi connessi ad esempio in provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici; rilascio di autorizzazioni; ecc...	L.190/2012s.m.i. Allegato 3 Lett.C) al Piano Nazionale Anticorruzione	APPLICABILE
L.190/2012 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si tratta dei rischi connessi ad esempio a: riconoscimenti di indennità; esenzioni da pagamenti; agevolazioni di accesso a fondi nazionali e/o comunitari.	L.190/2012s.m.i. Allegato 3 Lett.D) al Piano Nazionale Anticorruzione	APPLICABILE

L.190/2012 Trasparenza	Si tratta di rischi legati al mancato rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla norma.	L.241/1990 L.190/2012es.m.i .D.Lgs. 33/2013	APPLICABILE
L.190/2012 Organizzazione	Si tratta dei rischi legati alla scorretta organizzazione del processodirispettodell'anor ma.P.es. mancata nomina del responsabile anticorruzione.	L.241/1990 L.190/2012es.m.i .D.Lgs. 33/2013	APPLICABILE
L.190/2012 Documentazione	Si tratta dei rischi legati alla scorretta tenuta della documentazione prevista dalla norma. Es. Piano Anticorruzione	L.241/1990 L.190/2012es.m.i .D.Lgs. 33/2013	APPLICABILE
L.179/2017 Whistleblowing	Si tratta dei rischi legati al sistema di segnalazioni dei comportamenti illeciti o scorretti.	L.179/2017; D.lgs 24/2023	APPLICABILE

21- COLLOCAZIONE E VALUTAZIONE

I criteri di determinazione dei livelli di rischio sono stati determinati sulla base delle indicazioni fornite dalla Determina A.N.AC. 12/2015, e precisamente:

- identificazione degli eventi rischiosi: l'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'amministrazione;
- analisi del rischio: l'analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi;
- ponderazione del rischio: l'obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione».

In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

A tal fine la Società aveva costituito un gruppo di lavoro con l'obiettivo di definire gli indici di probabilità, mentre gli indici di impatto erano stati stimati sulla base di dati oggettivi risultanti alla Società.

Di seguito si riporta la scala di valutazione sviluppata secondo le indicazioni fornite dall'ANAC e semplificata sulla base di valori descrittivi.

Questa scala è ritenuta ancora valida.

22- SCALA DI VALUTAZIONE

INDICE DIRISCHIO	DESCRIZIONE
BASSO	<p>Il processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è completamente vincolato (assenza di discrezionalità); • impiega fino al 20% ca. del totale del personale impiegato nel singolo servizio competente per svolgere il processo; • non produce effetti diretti all'esterno dell'ente avendo come unico destinatario finale un ufficio interno; • nel corso degli ultimi 5 anni non sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'Ente per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe; • il processo coinvolge solo l'Ente ; • nel corso degli ultimi 5 anni non sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto lo stesso evento o eventi analoghi, o non se ne ha memoria; • ha impatto economico esclusivamente interno; • il rischio dell'evento si colloca a livello di addetto; • il risultato finale del processo non può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti); • il tipo di controllo applicato sul processo costituisce un efficace strumento di neutralizzazione del rischio.
MEDIO BASSO	<p>Il processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (assenza di discrezionalità); • impiega fino al 40% ca. del totale del personale impiegato nel singolo servizio competente per svolgere il processo; • non produce effetti diretti all'esterno dell'ente avendo come unico destinatario finale un ufficio interno; • nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'Ente per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe; • il processo coinvolge solo l'Ente; • nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste locali, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi; • ha impatto economico esclusivamente interno; • il rischio dell'evento si colloca al livello di collaboratore o funzionario; • il risultato finale del processo può essere raggiunto anche con una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti); • il tipo di controllo applicato sul processo è molto efficace.

INDICE DIRISCHIO	DESCRIZIONE
------------------	-------------

MEDIO	<p>Il processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è parzialmente vincolato solo dalla legge; • impiega fino al 60% ca. del totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo; • il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Ente; • nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'Ente per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe; • il processo coinvolge più di 3 Enti; • nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste nazionali, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi; • comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: riduzione di tariffe); • il rischio dell'evento si colloca a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione di medio livello di posizione organizzativa; • il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di razioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso stato (es.: pluralità di affidamenti ridotti); • il tipo di controllo applicato sul processo è efficace per un'percentuale approssimativa del 50%.
MEDIOALTO	<p>Il processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari); • impiega fino al 80% ca. del totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo; • il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Ente; • nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'Ente per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe; • il processo coinvolge più di 3 Enti; • nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste locali e nazionali, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi; • comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: riduzione di tariffe); • il rischio dell'evento si colloca al livello di dirigenti di ufficio generale; • il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di razioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso stato (es.: pluralità di affidamenti ridotti); • il tipo di controllo applicato sul processo è efficace in minima parte.

INDICE DIRISCHIO	DESCRIZIONE
ALTO	<p>Il processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è altamente discrezionale; • impiega fino al 100% ca. del totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo; • il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Ente; • nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'Ente per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe; • il processo coinvolge più di 5 Enti; • nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste nazionali e internazionali, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi; • comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di alto livello); • il rischio dell'evento si colloca a livello di membro di organi istituzionali o equiparato; • il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di razioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso stato.

	Itato(es.: pluralità di affidamenti ridotti); <ul style="list-style-type: none"> il tipo di controllo applicato sul processo non è efficace, il rischio rimane indifferente.
--	---

23- TABELLE DI COLLOCAZIONE E VALUTAZIONE

Amministratore unico

<i>Id processo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Owner</i>	<i>Rischio</i>	<i>Indice dei rischi</i>
ATTIVITÀ DI ALTAAMMINIST RAZIONE	Si tratta del complesso di attività e risorse tra loro organizzate per l'espletamento dei compiti riservati dallo statuto o dalla legge.		L.190/2012 Trasparenza	MED IOB ASS O
			L.190/2012 Organizzazione	MED IOB ASS O
			L.190/2012 Documentazione	MED IOB ASS O
			L.179/2017 Whistleblowing	MED IOB ASS O

Responsabile tecnico

<i>Id processo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Owner</i>	<i>Rischio</i>	<i>Indice dei rischi</i>
ATTIVITÀ DI DIREZIONE	Si tratta del complesso di attività e risorse tra loro organizzate per l'espletamento dei compiti riservati dalla legge o dalle specifiche deleghe		L.190/2012 Trasparenza	MED IOB ASS O
			L.190/2012 Organizzazione	MEDI O BAS SO

			L.190/2012 Documentazione	MED IOB ASS O
			L.179/2017 Whistleblowing	MEDI OBA SSO

Responsabile PCT

<i>Id processo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Owner</i>	<i>Rischio</i>	<i>Indice dei rischi</i>
STAFF CONTROLLO DIGESTIONE	Attività di controllo amministrativo contabile attraverso lo svolgimento delle fasi di budgeting e reporting, gestione e controllo della telefonia aziendale (fissa e mobile), predisposizione e controllo dei dati amministrativo/contabili	RESPONSABILE CONTROLLO DIGESTIONE ESISTEMI DIGESTIONE	L.190/2012 Trasparenza	MED IOB ASS O
QUALITA' AMBIENTE SICUREZZA FORMAZIONE	Coordinamento di tutte le attività necessarie per l'acquisizione ed il mantenimento delle certificazioni (14001, 9001, 18001); verifica ed aggiornamento dei sistemi; consulenza interna su procedure e processi certificati e da certificare; collaborazione consulenti.	RESPONSABILE CONTROLLO DIGESTIONE ESISTEMI DIGESTIONE	L.190/2012 Trasparenza	MED IOB ASS O
			L.190/2012 Documentazione	MED IOB ASS O
INTERNAL AUDITING (QAS+C CONTROLLO DIGESTIONE)	Attività di Audit interno sia relative a tutti i processi contabili.		L.190/2012 Provvedimenti applicativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	MED IO

Gestione Personale

Id processo	Descrizione	Owner	Rischio	Indice dei rischi
DIREZIONECOORDINAMENTOGESTIONEPERSONALE	Si tratta di tutte le attività relative al coordinamento ed alla direzione del settore Gestione Personale	Amm.re unico	L.190/2012 Gestione delle risorse umane	BASSO
			L.190/2012Trasparenza	BASSO

Id processo	Descrizione	Owner	Rischio	Indice dei rischi
			L.190/2012 Organizzazione	BASSO
			L.190/2012 Documentazione	BASSO
			L.179/2017 Whistleblowing	MEDIO
GESTIONE RISORSE UMANE	Si tratta delle attività necessarie alla cura del rispetto delle normative contrattuali, gestione delle attività relative al rapporto di lavoro, rapporti con le organizzazioni sindacali e con il medico competente aziendale.		L.190/2012 Gestione delle risorse umane	MEDIO
CONTABILITA' GENERALE E FINANZA	Si tratta delle attività necessarie alla gestione ciclo passivo(bolle, fatture, pagamenti), ciclo attivo(bolle, fatture, incassi),gestione fiscalità ,redazione bilancio, Unbundling contabile.		L.190/2012Trasparenza	BASSO
			L.190/2012 Organizzazione	BASSO
			L.190/2012 Documentazione	BASSO
PIANIFICAZIONE PREDISPOSIZIONE ANALISI ECONOMICHE PIANI FINANZIARI IGIENE URBANA	Si tratta del complesso di attività e risorse necessarie alla predisposizione della analisi economica dei Piani Finanziari Ig. Urbana		NONSENSIBILE	
	Si tratta del complesso di risorse ed attività		L.190/2012 Gestione delle risorse umane	MEDIO

GESTIONE PERSONALE	necessarie alla rilevazione presenze-assenze, stipendi, pensioni, denunce contributive, denunce infortuni, pratiche di malattia, gestione anagrafica.		L.190/2012 Trasparenza	MEDIO
			L.190/2012 Organizzazione	MEDIO

Igiene Urbana

<i>Id processo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Owner</i>	<i>Rischio</i>	<i>Indice di rischio</i>
DIREZIONE COORDINAMENTO IGIENE URBANA	Si tratta di tutte le attività relative al coordinamento e dalla direzione del settore Igiene Urbana.		L.190/2012 Trasparenza	BASSO
			L.190/2012 Organizzazione	BASSO
RESPONSABILE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	Si tratta del complesso di attività volte al coordinamento, alla gestione e supervisione dell'intero servizio di IU.	RESPONSABILE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	L.190/2012 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico Diretto ed immediato per il	MEDIOBASSO

<i>Id processo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Owner</i>	<i>Rischio</i>	<i>Indice di rischio</i>
			destinatario.	
IU-PROGETTAZIONE	Si tratta del complesso di attività volte al controllo delle attività esternalizzate, progettazione, impianti.	RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI	L.190/2012 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	MEDIO
COORDINAMENTO OPERATIVO DEL PERSONALE	Si tratta del complesso di attività e risorse inerenti le attività di coordinamento operativo del personale del settore Manutenzione mezzi Attività inerenti lo spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari. Stazioni ecologiche	RESPONSABILE SETTORE RACCOLTE	L.190/2012 Trasparenza	BASSO
			L.190/2012 Organizzazione	BASSO
			L.190/2012 Documentazione	BASSO
			L.190/2012 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	MEDIOBASSO

SETTORE SERVIZITECNIC I	Si tratta del complesso di attività volte alla attuazione della normativa applicabile all'intero settore igiene urbana.	RESPONSAB ILESETTORE SERVIZITEC NICI	L.190/2012 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica e de stinatariprividieffettoeco nomicodiretto ed immediato per ildestinatario.	MED IOB ASS O
-------------------------------	---	---	---	----------------------------------

24- RIMEDI

Perseguendo la logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, come indicato dalla delibera ANAC n. 1134/2017, ESA S.r.l. adotta misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, mentre il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente la legge 190 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della Società.

Queste misure sono costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

25- PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

La definizione delle misure specifiche ha tenuto conto della forte spinta verso la semplificazione che l'Autorità ha indicato nel PNA 2022. Infatti, si è preferito mantenere un numero di misure costante e individuando dei presidi più efficaci. Le riforme introdotte con il PNRR hanno avuto importanti ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Obiettivo principale è, infatti, quello di mettere a sistema e massimizzare l'uso delle risorse a disposizione (umane, finanziarie e strumentali) per perseguire con rapidità gli obiettivi posti con il PNRR, razionalizzando la disciplina in un'ottica di massima semplificazione e al contempo migliorando complessivamente la qualità dell'agire delle Società.

26- PUBBLICITA'

Le misure adottate, sono rese adeguatamente note sia all'interno, con modalità definite dalla funzione comunicazione, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società.

Nei contratti, atti, bandi, convenzioni, accordi stipulati dalla Società è data menzione delle misure anticorruzione e sono indicate le modalità per averne conoscenza.

Il rispetto di tali misure è condizione di corretto adempimento.

27- TIPOLOGIE

Di seguito si elencano di seguito le tipologie principali di misure:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;

- misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
 - misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

28- MODALITA’

In coerenza con quanto previsto dall’art. 1, co. 9, della Legge 190/2012 e dall’art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, ESA S.r.l. ha effettuato un’analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare i fatti corruttivi.

L’analisi finalizzata ad una corretta programmazione delle misure preventive, ha condotto ad una rappresentazione di come i fatti di *maladministration* e le fattispecie di reato possano essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno della Società.

I mezzi per contrastare e ridurre i rischi sono definiti in questo documento indifferentemente con i sinonimi: “misure” e/o “rimedi”.

In merito alla gestione del rischio, seguendo la indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA 2019, l’Ente si è ispirato ai principi e Linee guida UNI ISO 37001:2016.

In osservanza alla prescrizione delle linee guida che richiedono il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D. Lgs. 231/2001 e quelli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla L. 190 del 2012, tali misure minime sono state recepite nel sistema sottostante dei rimedi.

I principi sono stati elaborati secondo la forma delle “schede rimedio” al fine di renderne possibile la completa integrazione.

Questi rimedi si integrano con i rimedi di:

- Legalità;
- Società;
- Antimafia;
- Risorse umane.

29- ELENCO E DESCRIZIONE DEI RIMEDI APPLICABILI

	Anticorruzione e trasparenza	02	RPCT

5. L'Amm.re unico individua ed assegna il compito Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – RPCT ad un dipendente che sia munito delle necessarie competenze ed offra adeguate garanzie di adempiere correttamente i compiti affidati.			
		Art.6, D.Lgs231/2001 Art. 1, L190/2012	
	Anticorruzione e trasparenza	03	Sistema di verifica
6. Il RPCT propone l'adozione di una procedura operativa recante un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art.1,co.2,lett.l),delD.Lgs.n.39/2013-e cioè <i>"gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato"</i> - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.			
		D.Lgs.n.39/2013.	
	Anticorruzione e trasparenza	04	Inconferibilità e incompatibilità
	Anticorruzione e trasparenza	05	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
9. Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, il Responsabile tecnico adotta specifiche procedure operative, eventualmente integrando quelle esistenti, recanti misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti di ESA S.r.l. Le misure adottate sono volte a garantire che: a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati (candidati) rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri e modalità definiti nella procedura stessa, una specifica attività di vigilanza e controllo sulle dichiarazioni rese dal candidato selezionato per l'assunzione o per l'incarico.			
		D.lgs.n.39/2013.	
	Anticorruzione e trasparenza	06	Formazione
10. Il RPCT definisce per ciascun anno i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione.			
		D.Lgs.n.39/2013.	
Controllo	Anticorruzione e Trasparenza	01	Monitoraggio

11. Il RPCT cura il monitoraggio del rispetto del PTPCT, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli adempimenti richiesti dall'ANAC almeno con cadenza semestrale valutando le modalità di effettuazione di tali verifiche, se a campione o su tutti gli obblighi e misure, coordinandosi, ove possibile, con le altre funzioni di controllo della Società.

L.190/2012

Controllo	Anticorruzione e Trasparenza	02	Controllo delle operazioni
------------------	-------------------------------------	-----------	----------------------------

12. Il RPCT propone l'adozione di una specifica procedura per la gestione del conflitto di interesse.

L.190/2012

Controllo	Anticorruzione e Trasparenza	03	Coordinamento dei controlli
------------------	-------------------------------------	-----------	-----------------------------

13. Il Responsabile tecnico predispone misure che assicurino il migliore coordinamento tra i controlli da effettuarsi per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla L. n. 190 del 2012 e per il rispetto degli obblighi della trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dai diversi soggetti coinvolti nei controlli e nella ottimale condivisione delle informazioni e dei risultati conseguiti.

L.190/2012

Informazioni e Comunicazioni	Anticorruzione e trasparenza	01	Adempimenti di Trasparenza
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------	----------------------------

16. Il RPCT controlla che le funzioni competenti provvedano a pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e le attività secondo le indicazioni contenute nel D.L.gs n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti.

D.Lgs.n.33/2013
3L.190/2012
L.241/1990capo V

Informazioni e Comunicazioni	Anticorruzione e trasparenza	02	Adempimenti di Trasparenza
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------	----------------------------

17. Il RPCT, con il supporto delle competenti funzioni aziendali, programma ed assume adeguate iniziative di formazione/informazione tese a rendere noto sia all'interno dell'ente che all'esterno dell'ente le disposizioni del PTPCT e la cultura della legalità.

L.241/1990
L.d.p.r.62/2013

Informazioni e Comunicazioni	Anticorruzione e trasparenza	03	Iniziative di sensibilizzazione
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------	---------------------------------

<p>18. Il RPCT, con il supporto delle competenti funzioni aziendali, cura la realizzazione di misure di sensibilizzazione dell'utenza per la promozione della cultura della legalità attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT. • l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi. 			
		L.241/1990 L.d.p.r.62/2013	

--	--	--	--

Produzione	Anticorruzione e trasparenza	02	Whistleblowing
<p>21. Il RPCT adotta misure idonee per diffondere la conoscenza delle modalità di denuncia degli illeciti cui una dipendente possa venire a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro. La procedura per l'emersione degli illeciti deve assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.</p>			
		L.190/2012	

Produzione	Anticorruzione e trasparenza	03	Rotazione
-------------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Etica	Anticorruzione e trasparenza	01	Protocolli di legalità
<p>24. ESA Srl favorisce la propria adesione a protocolli di legalità e ne valuta positivamente l'adesione da parte dei suoi contraenti.</p>			
		L.190/2012	

--	--	--	--

--	--	--	--

		D.L.gs165/2001 L.190/2012	
--	--	------------------------------	--

	Anticorruzione e Trasparenza	03	Conferimento e autorizzazione di incarichi
<p>28. L'Amministratore unico deve individuare e definire i criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi, formalizzando i risultati in adeguati atti procedurali ed assegnando i compiti e le responsabilità in modo chiaro e puntuale.</p>			

		D.Lgs.165/200 1L.190/2012 L.662/1996	
--	--	--	--

	Anticorruzione e Trasparenza	04	Dichiarazione sostitutiva
29. Il Responsabile tecnico adotta direttive interne affinché i candidati o i diretti interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico circa l'inesistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di assenza di conflitto di interesse.			
		D.Lgs. 39/2013	

	Anticorruzione e Trasparenza	05	Inconferibilità, Incompatibilità e Conflitto di interesse
30. I responsabili adottano le direttive interne in merito alle dichiarazioni che devono rendere i soggetti che assumono degli incarichi e segnalare al RPCT ogni singolo affidamento affinché quest'ultimo possa effettuare i relativi controlli su situazioni di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo.			
		D.Lgs. 39/2013	

	Anticorruzione e Trasparenza	06	Controlli reputazionali
31. Il Responsabile tecnico adotta direttive interne finalizzate al controllo sui precedenti penali dei soggetti assunti in ESA S.r.l. e alla definizione delle determinazioni.			
		D.Lgs. 165/2011 L.190/2012	

	Anticorruzione e Trasparenza	08	Obblighi di riservatezza
32. Il RPCT adotta adeguati strumenti informatici atti a garantire la massima riservatezza delle informazioni inerenti alle segnalazioni effettuate da dipendenti, collaboratori, fornitori o terzi nei casi di mala gestione della Società a rilevanza del PTPCT.			
		D.Lgs.165/2011 L.190/2012	

--	--	--	--

	Anticorruzione e Trasparenza	01	Sistema Sanzionatorio
38. L'Amm.re unico della Società, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, valutata la gravità e le circostanze dell'inosservanza dell'obbligo non rispettato, provvede all'avvio di un procedimento disciplinare.			
		L.190/2012	

30- SPECIFICHE MISURE PREVISTE: **FORMAZIONE**

La formazione è una misura di prevenzione inderogabile ed insostituibile.

L'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza rappresenta uno degli obiettivi strategici che definiscono le linee strategiche per la prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente.

La funzione competente per la formazione, di concerto con il RPCT struttura il piano della formazione in due ambiti:

- uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità;
- uno specifico rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, agli addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Anche per il triennio 2025-2027 è stato attivato il servizio legale che curerà la formazione ed affiancamento del personale in materia di anticorruzione e trasparenza.

(segue) CONFLITTO DI INTERESSI

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il dipendente potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario, direttamente o indirettamente, una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per la società, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente nell'esercizio del potere decisionale. Pertanto alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto si aggiungono quelle di **potenziale** conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico.

Può, inoltre, verificarsi una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma **generalizzata e permanente, cd. strutturale**, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite.

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

- **Art. 6 bis legge n.241/1990** <<Conflitto di interessi>>

In materia di contratti pubblici:

- **Art. 16 d. lgs. n.36/2023** <<Conflitto di interessi>>

- **D. Lgs. n.50/2016** norme che disciplinano il conflitto di interessi in ipotesi specifiche, come l'**art. 93, comma 5 lett.c.**, <<Commissione giudicatrice>> (nb. rinvio all'art. 35-bis d. lgs. n. 165/2001, così come introdotto dal comma 46 dell'art. 1 della Legge 190/12e all'art. 51 c.p.c.); l'**art. 95, comma 1, lett. b)**, <<Cause di esclusione non automatica>>; l'**art. 116, comma 6** <<Collaudo e verifica di conformità>>; ecc.

- **Delibera ANAC n.494/2019**, *Linee Guida n.15* <<Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici>>, non vincolanti

- **Delibera ANAC n. 25/2020**, <<Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici. >>

- **PNA 2022**, <<*Conflitti di interesse in materia di contratti pubblici*>>

Nel PNA 2022 l'Autorità ha dedicato una parte rilevante al tema dei conflitti di interesse in materia di contratti pubblici (sul punto il PNA 2019 è da intendersi superato), considerato che la prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi e in linea con la stessa normativa europea emanata per l'attuazione del PNRR (cfr. art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021).

Sottolinea l'Autorità: *“Occorre tenere presente che le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un’accezione ampia, con particolare riguardo al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, attribuendo rilievo a posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività.”*

La norma deve essere interpretata con un approccio funzionale e dinamico, connesso all'apporto o al coinvolgimento che determinati soggetti hanno avuto, o potrebbero avere, nell'ambito dell'affidamento, quindi si applica a **tutto il personale dipendente**, a prescindere dalla tipologia di contratto, a tempo determinato o indeterminato, **e a tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare la Società nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna** (ad es. Direttore generale, Responsabile ufficio legale, organi di governo laddove adottino atti di gestione).

La principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti, dalle successive verifiche e valutazioni svolte dalla Società e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

(segue) INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Per gli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè *“gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente comunque denominato”* - le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla *“inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”*.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d. lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale *«Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento»*.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali sono previste le seguenti situazioni di incompatibilità.

Per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le *“incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”* e, in particolare, il comma 2;
- art. 11, relativo a *“incompatibilità tra incarichi amministrati i di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”* ed in particolare i commi 2 e 3;
- art. 13, recante *“incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale *«Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori»*.

- **D. lgs. n.39/2013** *<<Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190>>*

- **D. lgs. n.175/2016** *<<Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica>>*

- **Delibera ANAC n.833/2016** *<<Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili>>*

- **Delibera ANAC n.1134/2017** *<<Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici>>*

- **Delibera ANAC n. 1201/2019** *<<Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. >>*

All'atto di conferimento dell'incarico l'interessato rende la dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità, dichiarazione che viene rinnovata annualmente, ovvero in corso di anno in caso di sopravvenute variazioni.

Le dichiarazioni, comunque pubblicate sul sito istituzionale, sono archiviate presso UO Anticorruzione e Trasparenza.

(segue) PANTOUFLAGE

La l. 190/2012 ha introdotto il co. 16-ter nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o*

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro e intende altresì scoraggiare i soggetti privati da porre in essere pressioni e condizionamenti prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva).

La normativa ha carattere pubblicistico, tuttavia si estende alle società in controllo pubblico in virtù dell'art.21 del d. lgs. n.33/2013. Pertanto, per quanto riguarda i destinatari del divieto di *pantouflage* negli enti di diritto privato in controllo pubblico rilevano i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal d.lgs. n.39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

La scarsa formulazione della norma ha dato luogo a diversi dubbi interpretativi riguardanti, in particolare:

- la delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione;
- la perimetrazione del concetto di "esercizio di poteri autoritativi e negoziali";
- la corretta individuazione dei soggetti privati destinatari di tali poteri;
- la corretta portata delle conseguenze che derivano dalla violazione del divieto;
- soggetto competente all'accertamento della violazione e all'applicazione delle sanzioni.

L'Autorità, che in materia ha sia compiti di vigilanza ex art.16 del d. lgs. n.39/2013, sia una funzione consultiva ex art. 1, co. 2, lett. e), l. n.190/2012, dopo essere più volte intervenuta con pareri, ha fornito nella parte generale del PNA 2022 un approfondimento dedicato al divieto di *pantouflage*, suggerendo alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di *pantouflage* (il PNA 2019 è da intendersi superato).

Si rinvia, pertanto, alle indicazioni dell'ANAC sul tema specifico.

- **Art.21 d. lgs. n.39/2013** <<Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190>>

- **Art.53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001**

- **PNA 2022** << Il *pantouflage*>>

Fermi restando i riconosciuti poteri di ANAC di accertamento e sanzionatori in materia, la Società è tenuta ad adottare misure adeguate volte a prevenire il fenomeno del *pantouflage*. L'Autorità suggerisce altresì un modello operativo per l'attuazione e la verifica delle misure, modello che dovrà essere implementato con criteri di gradualità e sostenibilità.

Per garantire il rispetto della disposizione sul *pantouflage* si prevede formale informativa sul divieto di *pantouflage* ai dirigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.

(segue) WHISTLEBLOWING

Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente della Società che segnala violazioni o irregolarità commesse nell'interesse o vantaggio dell'ente, ovvero ai danni dell'interesse pubblico, agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione (cd. *whistleblowing*), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incoraggiare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della funzione sociale, sia l'azienda che il dipendente che procede alla segnalazione. Scopo principale del *whistleblowing* è, infatti, di prevenire o risolvere fenomeni corruttivi attuali o potenziali, internamente e tempestivamente.

La disciplina di origine anglosassone trova ingresso nell'ordinamento con l'art. 1, co. 51, della legge 190/2012 che ha introdotto l'art. 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", nell'ambito del d.lgs. 165/2001, così istituzionalizzando per la P.A. la segnalazione da parte del dipendente pubblico di illeciti commessi all'interno dell'amministrazione dove presta servizio.

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa ai dipendenti che segnalano illeciti nelle società, in AQP veniva adottata la procedura "*whistleblower*", approvata con delibera dell'Amministratore Unico n. 16 del 23 luglio 2014.

La legge del 30 novembre 2017, n.179, ha colmato il vuoto normativo per i dipendenti di società in controllo pubblico e ne ha esteso l'applicazione anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi.

L'istituto del *whistleblowing* è stato poi oggetto di recente riforma con il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 che ha attuato la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

ESA S.r.l. dal 2024 si è adeguata al D.lgs. 24/2023 attivando il canale di segnalazione interno che è gestito da un soggetto esterno, attivando altresì appositi canali di assistenza e formazione.

**

PARTE TERZA: IL PROCESSO TRASPARENZA

31- TRASPARENZA

Il legislatore, sin dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ha previsto che nel PTPCT sia predisposta una specifica programmazione, da aggiornare annualmente, in cui definire i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*». Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive,

nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. L'ANAC, con la Delibera n. 1134/2017, è intervenuta a ridefinire il perimetro di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e, soprattutto, di trasparenza, recependo le numerose e significative innovazioni normative e fornendo, in allegato alle nuove Linee Guida, una Tabella contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione per le Società a controllo pubblico, così rendendo in concreto quella verifica di "compatibilità" prevista dal novellato art. 2 bis, comma 2, del d. lgs. n.33/2013: "*La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: [...] b) alle società in controllo pubblico*".

Nell'Allegato 9 del PNA 2022, l'Autorità ha ridefinito l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", sostitutivo dell'allegato 1) alla delibera 1134/2017 nella parte in cui elenca i dati da pubblicare per i contratti pubblici.

Rilevante è anche la normativa dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005): gli artt. 53 e 54 del CAD contengono, norme relative agli adempimenti di trasparenza di cui al d. lgs. 33/2013.

In linea con le disposizioni dell'Autorità, nella presente Sezione e nella Tabella allegato 2 del PTPCT vengono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare.

Nelle sottosezioni di "*Società Trasparente*" sono stati indicati per ciascun obbligo:

- la denominazione dell'obbligo di trasparenza;
- i contenuti dell'obbligo;
- il dirigente responsabile dell'elaborazione dei dati (ove diverso da quello che li detiene e li trasmette per la pubblicazione);
- il dirigente responsabile della trasmissione dei dati (ove diverso dagli altri);
- il dirigente responsabile della pubblicazione dei dati;
- il termine di scadenza per la pubblicazione e quello per l'aggiornamento dei dati;
- durata della pubblicazione;
- il monitoraggio con l'indicazione di chi fa che cosa e secondo quali tempistiche.

In altre parole, il sistema organizzativo per assicurare la trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, si fonda sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti. 61

La trasparenza, quindi, è il punto di partenza per l'attivazione di un controllo, diffuso e generalizzato, dei cittadini sull'operato della Società volta a fare emergere fenomeni di corruzione e di *maladministration*. E' pertanto necessario garantire la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali "*nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità*", mediante l'utilizzo del formato di tipo aperto ai sensi dell' art. 68 del d. lgs. n.82/2005 Codice dell'amministrazione digitale (cfr. artt. 6 e 7 d. lgs. n.33/2013).

Obblighi di pubblicazione

Rispetto agli obblighi di pubblicazione, si ricorda che:

- a) l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art 19 comma 5 del d.l. n.90/2014, convertito in legge n.114/2014;

b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo del d. lgs n.33/13 costituisce responsabilità disciplinare o dirigenziale;

c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni di cui all'art 47 del d. lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'ANAC.

Reclutamento del personale e spese di funzionamento delle Società

Il d. lgs. n.175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, introduce all'art. 22 un principio di carattere generale: *“Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Nello stesso T.U., l'art.19 (commi 2-7) prevede specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d. lgs. n.33/2013:

“2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

Gli obblighi, dunque, riguardano: a) provvedimenti con cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale b) provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; c) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

Misure di razionalizzazione

Il d.lgs. n.97/2016 persegue l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate due misure di semplificazione introdotte nel d.lgs. 33/2013:

L'art. 3 comma 1 bis del d.lgs. 33/2013: possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale;

L'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013: qualora i dati da pubblicare corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati, tramite collegamento ipertestuale.

In questa logica di semplificazione va letto l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 38 c. 2 del D. Lgs 33/2013, attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), cioè inserendo nell'apposita sezione di Società Trasparente il link di rinvio alla BDAP.

Trasparenza e tutela dei dati personali

In riferimento alla compatibilità tra la disciplina in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e al d. lgs. n.196/2003 come adeguato al RGPD dal d. lgs. n.101/2018 , e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33/2013, premesso che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato pur essendo stato aggiornato il principio secondo il quale tale trattamento è ora consentito se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento o ancora da atti amministrativi generali (cfr. art. 2-ter comma 1 del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 e modificato dal DL n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 3 dicembre 2021), occorre che la Società, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti contenenti dati personali (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati), verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

E' altresì necessario verificare che, anche in presenza di idoneo presupposto normativo, siano rispettati tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («*minimizzazione dei dati*») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 6 richiama al rispetto della qualità delle informazioni che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati e all'art. 7 bis, co. 4, dispone che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*».

In generale, in relazione alle cautele da adottare, l'Autorità rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando la possibilità di richiedere supporto, informazioni, consulenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) della Società Laddove verrà nominato.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

I titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14, comma 1-bis del D. Lgs. 33/2013) pubblicano i dati di cui al comma 1, lettere da a) ad f). La disposizione deve intendersi riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale.

Per gli incarichi o cariche previste a titolo gratuito, le misure di trasparenza di cui all'art. 14 non sono applicabili. In tal caso dovrà essere pubblicato sul sito l'atto di carattere generale (statuto, delibera) che dispone in merito.

ESA Srl ha attualmente nominato un Amministratore unico a titolo gratuito.

Obblighi di pubblicazione nel conferimento di incarichi

Il d. lgs. n.97/2016 ha introdotto nel corpo del d. lgs. n.33/2013 l'art. 15 bis «*Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate*» con la previsione che le società controllate sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 2) il curriculum vitae; 3) i compensi, comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché gli incarichi professionali; 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso è condizione di efficacia per il pagamento dello stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, nei confronti del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento è irrogata una sanzione pari al doppio della somma corrisposta.

Obblighi di pubblicazione nei contratti pubblici

La trasparenza dei contratti pubblici trova fondamento giuridico nel Codice dei Contratti pubblici (d. lgs. n.50/2016 e s.m.i.) e nella disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

In questa fase storica però in cui il legislatore ha introdotto regimi derogatori nelle procedure di affidamento degli appalti in considerazione dell'emergenza sanitaria, prima, e per favorire il raggiungimento degli interventi del PNRR, poi, è stato valorizzato il ruolo della trasparenza come misura cardine per assicurare un importante presidio in funzione di anticorruzione, oltre che di controllo sociale sull'operato e sui risultati ottenuti dalla Società, sia nell'aggiudicazione che nell'esecuzione di opere, di servizi e forniture.

La legge 29 luglio 2021, n. 108, ha modificato il comma 1 dell'art.29 del Codice dei Contratti pubblici recante «*Principi in materia di trasparenza*», estendendo l'obbligo di pubblicazione ai provvedimenti di approvazione e autorizzazione relativi alla fase esecutiva. Nell'Allegato 9 del PNA 2022 l'Autorità ha elencato i provvedimenti oggetto di pubblicazione.

In materia dei contratti pubblici, anche alla luce dell'introduzione nel nuovo Codice del principio del risultato e del dovere di accountability ad esso correlato, la trasparenza è tra i principi cardine dell'agire amministrativo, consentendo attraverso norme e adempimenti proprio la conoscibilità delle procedure e assicurando partecipazione, concorrenza, efficienza.

In coerenza con il principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il nuovo codice dei contratti ha introdotto rilevanti modifiche in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni relative a questo settore dell'attività amministrativa, basate sulla

valorizzazione del principio dell'unicità dell'invio (only once), in base al quale ciascun dato è fornito una sola volta ad un solo sistema informativo.

Le attività e i procedimenti relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici debbono essere svolti mediante le piattaforme e i servizi infrastrutturali digitali delle singole stazioni appaltanti e sono oggetto di comunicazione obbligatoria alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui è titolare Anac. Da qui, la conseguenza per cui la comunicazione alla BDNCP da parte di ciascuna stazione appaltante di dati per i quali la legge impone anche l'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza costituisce anche assolvimento di tale obbligo, essendo onere di ANAC garantire la pubblicazione in formato aperto dei dati ricevuti dalle singole stazioni appaltanti, dovendo queste ultime assicurare il collegamento tra la loro sezione "Società trasparente" del sito e la BDNCP.

L'attuazione di tale modello, che a regime assicura semplificazione e snellimento delle attività, è stato differito al **1° gennaio 2024**, al fine di consentire, da un lato, ad Anac di adottare i provvedimenti regolatori necessari ad implementare il nuovo sistema e, dall'altro, alle stazioni appaltanti di dotarsi di piattaforme di approvvigionamento digitale, in grado di assicurare la piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e l'interoperabilità necessaria a rendere disponibili le proprie basi dati alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e smi e alla BDNCP. La violazione degli obblighi relativi alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti è, peraltro, sanzionata ai sensi dell'art. 222, comma 3, lett. a) del Codice.

Con **delibera n. 261 del 20 giugno 2023**, Anac ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP; tale invio deve avvenire attraverso la piattaforma digitale in uso a ciascuna stazione appaltante e costituisce anche assolvimento dell'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Così, in applicazione del principio only once, ciascuna stazione appaltante deve assicurare il collegamento tra la sezione "Società trasparente" del sito e la BDNCP.

L'obbligo di pubblicazione in "Società Trasparente" a cura delle singole stazioni appaltanti rimane in vita soltanto per gli atti, dati e informazioni per i quali non sussiste alcun obbligo di comunicazione alla BDNCP: tali dati sono stati individuati da Anac nell'allegato 1 alla deliberazione n. 264 del 20.6.2023, adottata in attuazione dell'art. 28, comma 4, del Codice.

In conclusione, dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti assolvono agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici secondo un doppio binario:

- per tutti i dati che l'art. 10 della delibera Anac 261/2023 individua come oggetto di comunicazione alla BDNCP, attraverso l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Società trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e contratti", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi al ciclo di vita del contratto, previamente comunicati alla BDNCP e da questa resi pubblici, secondo le modalità indicate nella medesima deliberazione;
- per gli atti, i dati e le informazioni che non debbono essere comunicati alla BDNCP, come analiticamente individuati dall'allegato 1 della **delibera Anac n. 264/20 23**, attraverso la loro pubblicazione tempestiva in formato aperto a cura della stazione appaltante nella sezione del sito "Società Trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e contratti"

Il sito web "Società Trasparente"

Il sito istituzionale, per la sezione "Società Trasparente", è attualmente organizzato in ottemperanza alla delibera n.1134/2017.

32- ACCESSO CIVICO SEMPLICE, GENERALIZZATO E DOCUMENTALE

L'istituto **dell'accesso civico semplice** – attivabile, ai sensi dell'articolo 5, D. Lgs. 33/2003, nei confronti delle “pubbliche amministrazioni” – si estende agli “enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, in relazione agli obblighi di trasparenza agli stessi applicabili” e la ESA Srl adempie a tale obbligo attraverso l’attuazione dei Piani triennali Anticorruzione e Trasparenza precedenti, attraverso l’attuazione della tab. A) del D. Lgs. 33/2013 e la creazione di apposita casella di posta elettronica accessibile dal sito dell’Azienda.

Le ultime prescrizioni in base all’art 2, co.1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, le norme ivi contenute disciplinano “la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti” (il c.d. accesso generalizzato)

Come si evince da tale disposizione, quindi, la società è tenuta ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all’interno del proprio sito, sia garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte.

L’accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione (si applicano le esclusioni ed i limiti di cui all’art. 5-bis del d. lgs. 33 del 2013 insieme alle linee guida ANAC delibera 1309 del 2016).

L’accesso documentale è attuato ai sensi della 241/90.

Al fine di dare attuazione alle nuove normative relative alla materia e al fine di unificare la regolamentazione di tutti i tipi di accesso, si adotta apposito Regolamento per la gestione dell’Accesso Civico, sia esso semplice, generalizzato che documentale, allegato al presente PTPCT.

ALLEGATI

- Regolamento accesso semplice, generalizzato e documentale.

ESA SRL

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE, ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ALLEGATO AL PTPCT 2025-2027) DELLA ESA SRL

INDICE

• CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
• AMBITO DI REGOLAMENTAZIONE E FINALITÀ	2
• ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	2
• CAPO II - ACCESSO CIVICO SEMPLICE	2
• ACCESSO CIVICO SEMPLICE	2
• MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE	2
• CAPO III - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	3
• ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	3
• MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	3
• RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL PROVVEDIMENTO	4
• SOGGETTI CONTROINTERESSATI	4
• ESCLUSIONI DELL' ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	5
• DIFFERIMENTO	5
• DINIEGO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	5
• CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI	6
• TERMINI DEL PROCEDIMENTO	6
• REGISTRO DEGLI ACCESSI	6
• ACCESSO DOCUMENTALE	7
• NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI	7
• TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO	7

1. CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Ambito di regolamentazione e finalità

1. Il presente regolamento si inserisce nella sezione “prevenzione della corruzione e trasparenza” della ESA Srl e disciplina, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (di seguito “Decreto trasparenza”) e successive modificazioni, l’esercizio del diritto di accesso civico.

2. L’art. 2, co. 1, lett. m), del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016 definisce come «società a controllo pubblico»: “le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”.

La lettera b) dello stesso comma definisce come «controllo»: “la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile è esercitato da una pluralità di amministrazioni. ESA srl., agli effetti della applicazione della normativa in oggetto, rientra nella categoria delle “ società a controllo pubblico” essendo dunque soggetta agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte (Delibera Anac 1134/2017 punto 3.1.3.).

1.2 Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico, inteso nelle due seguenti accezioni:

- l’accesso civico semplice che sancisce il diritto di chiunque di richiedere e ottenere i dati, i documenti o le informazioni che la ESA Srl. abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del Decreto trasparenza;

- l’accesso civico generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere ai dati, ai documenti ed alle informazioni detenuti dalla ESA Srl., ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ma pur sempre nel limite delle attività di pubblico interesse, nel rispetto delle condizioni previste dal successivo articolo 10.

L’accesso documentale resta disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241; la ESA S.p.a. ne dà attuazione in conformità a tali disposizioni.

2. CAPO II - ACCESSO CIVICO SEMPLICE

2.1 Accesso civico semplice

1. Chiunque ha diritto di richiedere i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel caso di inadempienza da parte della ESA Srl. al suddetto obbligo.

2. Al fine della piena attuazione degli obblighi di pubblicazione i responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, dei documenti e dei dati da pubblicare.

2.2 Modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice

1. La richiesta di accesso civico semplice deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione; è gratuita ed è trasmessa, per via telematica o con le altre modalità di legge ad Esa srl che ne rilascia ricevuta. Il termine di cui al

successivo comma 3 decorre dal ricevimento della domanda o istanza da parte dell'ufficio competente.

2. La richiesta di accesso civico semplice non deve essere motivata e non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Il richiedente dovrà, in ogni caso, far constatare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi.

Nel caso in cui l'istanza non consenta l'individuazione dei dati, dei documenti o delle informazioni con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto, la ESA Srl. comunicherà all'istante che la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza la ESA Srl. provvede a comunicare al richiedente le informazioni e i documenti richiesti.

4. Nei casi di ritardo, di mancata risposta o di diniego il richiedente può ricorrere all'Amministratore Unico, nella qualità di titolare del potere sostitutivo.

3. CAPO III - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

3.1 Accesso civico generalizzato

1. Chiunque ha diritto di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni in possesso della ESA srl., anche ulteriori rispetto a quelli per i quali la pubblicazione è obbligatoria, senza fornire motivazione.

2. Qualora non sia specificato il titolo giuridico dell'istanza di accesso e l'istanza non riguardi dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, la richiesta viene trattata come istanza di accesso civico generalizzato.

3.2 Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato

1. Il diritto di accesso civico generalizzato può essere esercitato presentando istanza, anche per via telematica o con le altre modalità di legge, al Responsabile della Trasparenza indicato nel sito della Società alla voce "Amministrazione trasparente".

2. La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Il richiedente dovrà, in ogni caso, far constatare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi e fornire ogni riferimento utile per l'individuazione dei dati, dei documenti o delle informazioni richiesti.

3. Il procedimento di accesso deve concludersi, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Qualora non sia possibile accertare la data di presentazione dell'istanza, il termine decorre dalla data di protocollazione della stessa.

4. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, manifestamente irragionevole e cioè tale da interferire con il buon andamento dell'amministrazione, o non consenta l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto, Esa srl non è tenuta a dare corso all'istanza.

Il termine del procedimento viene interrotto e ricomincerà a decorrere dalla presentazione della nuova istanza o dalla regolarizzazione o correzione della precedente.

È ritenuta inammissibile l'istanza che risulti manifestamente irragionevole o che non consenta l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

5. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti sono già pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, il Responsabile lo comunica tempestivamente al richiedente, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

6. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la relativa riproduzione su supporti materiali.

3.3 Responsabili del procedimento e del provvedimento

1. Il Responsabile della trasparenza presidia la regolare attuazione dell'accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.

3.4 Soggetti controinteressati

1. Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato ha l'obbligo di verificare se esistono soggetti controinteressati, ovvero persone fisiche o giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati a cui l'istanza di accesso possa causare un pregiudizio concreto:

- a) interessi legati alla protezione dei dati personali;
- b) interessi legati alla libertà e segretezza della corrispondenza anche telematica;
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).

2. Nell'individuazione dei controinteressati si tiene conto anche degli atti connessi al documento richiesto. Possono risultare soggetti controinteressati anche i dipendenti e gli amministratori, rispetto all'atto del quale è richiesto l'accesso.

3. Se esistono soggetti controinteressati, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione agli stessi, inviando loro copia dell'istanza, indicando altresì le modalità di un'eventuale opposizione all'accesso.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso inutilmente tale termine, la ESA srl., accertata la ricezione della comunicazione, dà seguito al procedimento.

5. Il termine di trenta giorni per l'emissione del provvedimento sull'istanza di accesso resta sospeso per il periodo di dieci giorni assegnato al controinteressato o comunque fino alla eventuale opposizione dei controinteressati.

6. Fatto salvo il caso di comprovata indifferibilità, la ESA Srl. comunica, motivandolo, l'accoglimento della richiesta al controinteressato che si sia opposto, e lo informa che la trasmissione dei dati e dei documenti al richiedente avverrà qualora, trascorsi quindici giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, non siano stati notificati alla ESA srl. ricorsi o richieste di riesame ai sensi del successivo art. 12.

3.5 Esclusioni dell'accesso civico generalizzato

1. Il diritto di accesso civico generalizzato deve contemperarsi con il rispetto di alcuni limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati espressamente previsti dal legislatore.

2. Il diritto di accesso civico di cui all'art. 6 è escluso nel caso in cui il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici giuridicamente rilevanti inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

3. Il diritto di accesso civico di cui all'art. 6 è altresì escluso nel caso in cui il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati giuridicamente rilevanti:

- a) la protezione dei dati personali in conformità con le disposizioni legislative in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, quali la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. Il diritto di accesso civico è inoltre escluso nei casi di segreto di Stato, negli altri casi previsti dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e, in generale, nei casi in cui il divieto di accesso o divulgazione sia previsto da espresse disposizioni di legge.

5. Qualora i limiti di cui ai commi 2 e 3 riguardino solo alcuni dati o una parte del documento richiesto, è consentito l'accesso agli altri dati e alle altre parti

3.6 Differimento

1. I documenti non sono sottratti all'accesso quando sia possibile fare ricorso al potere di differimento.

2. Il Responsabile del procedimento dispone il differimento temporaneo dell'accesso, con provvedimento motivato recante il termine oltre il quale il diritto di accesso può essere esercitato.

3.7 Diniego del diritto di accesso civico generalizzato

1. I provvedimenti di diniego o di limitazione del diritto di accesso di cui al presente Capo debbono essere sempre motivati con riferimento ai casi e ai limiti di cui all'art. 10. Qualora la puntuale specificazione delle ragioni del diniego o della limitazione comporti la rivelazione di dati e informazioni che la normativa ha escluso o limitato dall'accesso, dovranno essere specificate le categorie di interessi pubblici e privati che si intende tutelare e le fonti normative che prevedono l'esclusione o la limitazione.

2. In caso di diniego espresso o di mancata risposta entro i termini, il richiedente può presentare istanza di riesame all'Amministratore Unico che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

3. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito in relazione alla necessità di tutela della protezione dei dati personali, il Responsabile della trasparenza, provvede dopo aver interpellato il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Nel caso di documenti, dati o informazioni detenuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione o dal Responsabile della trasparenza, la richiesta di riesame è presentata all'Amministratore unico..

5. Avverso la decisione del responsabile del procedimento, il richiedente può presentare ricorso alternativamente al Tribunale amministrativo regionale, nei termini di legge, o al Difensore civico competente.

6. Il ricorso al Difensore civico deve essere notificato anche alla ESA srl.. Il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al responsabile del procedimento di accesso. Se quest'ultimo non emana il provvedimento confermativo motivato del diniego o del differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.

7. Se l'accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il Difensore civico provvede dopo aver interpellato il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. Il termine per la pronuncia da parte del Difensore civico è sospeso a decorrere dalla comunicazione al Garante fino alla ricezione del parere di quest'ultimo e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

8. Avverso la decisione del Difensore civico, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale. In tal caso il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza.

4. CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

4.1 Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati nel caso di accesso civico generalizzato o con la pubblicazione sul sito del comune dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e con la comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione, nel caso di accesso civico semplice.

4.2 Registro degli accessi

1. Tutte le richieste di accesso pervenute alla ESA Srl. devono essere registrate in ordine cronologico di presentazione in una banca dati accessibile.

2. Le informazioni contenute nella banca dati di cui al comma 1 sono utilizzate anche ai fini della predisposizione dell'elenco delle richieste di accesso da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della ESA srl., all'interno della sotto-sezione "Altri contenuti - Accesso civico", secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali.

5. Accesso documentale

La richiesta del diritto di accesso avviene per iscritto. Viene protocollata dalla ESA srl.

Il termine per la conclusione del procedimento di accesso decorre dalla data in cui la richiesta è stata presentata e quindi protocollata. Qualora la data di presentazione non coincida con quella del protocollo fa fede la data di ricezione certa che è quella del protocollo.

La ESA srl conclude il procedimento di accesso nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta.

L'accoglimento della richiesta di accesso viene comunicato all'interessato. La comunicazione contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, nonché le necessarie informazioni sulla procedura e sugli eventuali costi.

Il diniego, la limitazione o il differimento dell'accesso sono disposti, con provvedimento motivato dal Responsabile della trasparenza. La comunicazione del provvedimento contiene l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere o chiedere il riesame.

5.1 Notifica ai controinteressati

Il Responsabile è tenuto a comunicare l'istanza agli eventuali controinteressati, individuati tenendo conto anche degli atti connessi al documento richiesto. La comunicazione è fatta mediante mezzi, anche telematici, idonei a certificarne la ricezione da parte dei destinatari.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i controinteressati possono presentare, con gli stessi mezzi, una motivata opposizione alla richiesta di accesso anche con riguardo ai tempi e alle modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato. L'opposizione viene comunicata all'interessato.

Decorso il termine di dieci giorni, il Responsabile provvede sulla richiesta di accesso, tenuto conto degli eventuali elementi contenuti nell'opposizione.

5.2 Tutela del diritto di accesso

Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.